

### ALLEGATO 3 INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

<p><b>AVVERTENZA:</b></p> <p><i>Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il <u>presente documento</u>:</i></p> <p><i>1. prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione.</i></p> <p><i>2. in occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto solo in caso di modifiche di rilievo delle informazioni in esso contenute.</i></p>	
<p><b>SEZIONE I -</b></p> <p><b>Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente</b></p>	
<p><b>INTERMEDIARIO (PERSONA FISICA) ISCRITTO AL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI (RUI)</b></p> <p><b>CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE</b></p>	
Cognome e Nome	<b>FUMI ALBERTO</b>
Numero Sezione RUI	<b>B000013333</b>
Data di iscrizione	<b>1 FEBBRAIO 2007</b>
Indirizzo	<b>Via Marco Greppi 8 – 20135 Milano</b>
Cell.	<b>3883475993</b>

<b>Mail</b>	<b>broker@afsolution.it</b>
<b>Nella qualità di :</b>	<input type="checkbox"/> <i>Amministratore Delegato</i> <input type="checkbox"/> <i>Responsabile dell'attività d'intermediazione</i>
<b>ATTIVITÀ SVOLTA PER CONTO DI</b>	
<b>Ragione Sociale</b>	<b>AF solution srl</b>
<b>Numero Sezione RUI</b>	<b>B000290963</b>
<b>Data Iscrizione</b>	<b>01/02/2017</b>
<b>Sede Legale ed operativa</b>	<b>Via Marco Greppi 8 – 20135 Milano</b>
<b>Telefono e fax</b>	<b>02/6700351 – 02/56561640(fax)</b>
<b>Posta elettronica</b>	<b>Mail: broker@afsolution.it</b> <b>PEC: amministrazione@pec.afsolution.it</b>
<b>Website</b>	

\*\*\*\*\*

**Autorità competente alla Vigilanza sull'attività svolta**

**IVASS - Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA**

**Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) sul sito internet dell'IVASS [www.ivass.it](http://www.ivass.it)**

\*\*\*\*\*

## SEZIONE II

### Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

L'intermediario assicurativo informa di aver messo a disposizione nei propri locali:

1. l'elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico.  
Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza il contraente ha la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco sopra indicato
2. l'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018 con l'elenco degli obblighi di comportamento cui l'intermediario deve adempiere.

## SEZIONE III

### Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi\*

L'intermediario assicurativo dichiara che:

- non detiene** una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.
- nessuna impresa di assicurazione e nessuna impresa controllante di un'impresa di assicurazione detiene** una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera.

**SEZIONE IV****Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente**

L'intermediario assicurativo informa che:

- a)** l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
- b)** il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'impresa preponente, nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge (45 giorni), di rivolgersi all'IVASS o alla Consob, secondo quanto indicato nel DIP (Documento Informativo Precontrattuale), allegando la documentazione relativa al reclamo trattato con l'intermediario o con l'impresa preponente. Il reclamo all'intermediario potrà essere inoltrato a mezzo mail, con oggetto "reclamo", all'indirizzo [broker@afsolution.it](mailto:broker@afsolution.it).
- c)** il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nel DIP (Documento Informativo Precontrattuale)
- d)** gli assicurati hanno la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione (Consap Spa, Fondo di Garanzia per i Mediatori di Assicurazione e Riassicurazione, Via Yser, 14 – 00198 Roma \_ PEC [consap@pec.consap.it](mailto:consap@pec.consap.it) \_ mail: [fondobrokers@consap.it](mailto:fondobrokers@consap.it)) per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente lettera a).

\*\*\*\*\*

**ALLEGATO 4**

**INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIPS**

**AVVERTENZA:**

*Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.*

- 1) *AF solution srl, via Marco Greppi 8 – 20135 Milano. Iscrizione RUI Ivass n° B000290963, legale rappresentante e responsabile dell'attività di intermediazione: Alberto Fumi, iscrizione RUI IVASS n° B000013333*

**SEZIONE I**  
**Informazioni sul modello di distribuzione**

- a) L'intermediario agisce in assenza di specifico incarico del cliente
- b) Collaborazioni
- L'attività di distribuzione non è svolta in collaborazione con altri intermediari ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22, comma art. 10 del Decreto Legge n. 179 del 18.10.2012 convertito nella Legge n. 221 del 17.12.2012.

**SEZIONE II**  
**Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza**

L'intermediario informa che attraverso il portale internet <https://www.chubbtravelinsurance.it/ventis> distribuisce esclusivamente i prodotti assicurativi definiti in collaborazione con la compagnia assicurativa Chubb ed in assenza di consulenza.

**SEZIONE III**  
**Informazioni relative alle remunerazioni**

La remunerazione dell'intermediario è inclusa all'interno del premio assicurativo pagato.

**SEZIONE IV**  
**Informazioni sul pagamento dei premi**

L'intermediario informa:

- a) che i premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario e che costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso
- b) che le modalità di pagamento dei premi ammesse sono le seguenti:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
  2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
- c) Che è autorizzato all'incasso ai sensi dell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa e che il pagamento dei premi effettuato all'intermediario o a un suo collaboratore ha effetto liberatorio ai sensi dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni Private

\*\*\*\*\*

## ALLEGATO 4 TER

### ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

**AVVERTENZA:**

*Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali.*

*Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna/ trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.*

## SEZIONE I

### Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

Ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. nr. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del regolamento IVASS nr. 40 del 2 agosto 2018, in tema di norme di comportamento che devono essere osservate, l'intermediario:

- a. ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente l'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, e di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
- b. ha l'obbligo di consegnare l'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.
- c. ha l'obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente.
- d. ha l'obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione.
- e. ha l'obbligo di informare il contraente se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione; in mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito.
- f. ha l'obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché ha l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice delle Assicurazioni e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto.
- g. ha l'obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.



---

**SEZIONE II**  
**Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi**

Fatte salve le disposizioni di cui alla Sezione I (Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi) l'intermediario deve attenersi alle seguenti regole supplementari in base alle quali:

- a. l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente copia dell'Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto.
- b. l'obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto.
- c. in caso di vendita con consulenza, ha l'obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza.
- d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, ha l'obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, ha l'obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto d proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione.
- f. ha l'obbligo di fornire le informazioni in relazione ai costi e agli oneri connessi di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice delle Assicurazioni.

\*\*\*\*\*